

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00447 del 27/02/2026

Proposta n. 440 del 25/02/2026

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Angela Venga, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Moletano, Fg. 72 part. 380 - ID 8872

Proponente:

Estensore

CALCIOLI FABIO

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

DESIDERI PRIMO

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

R. FIOCCO

_____firma elettronica_____

Direttore

AD INTERIM L. MARTA

_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Angela Venga, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Moletano, Fg. 72 part. 380 – ID 8872

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2026”, e l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", come da ultimo modificata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 256 del 22 dicembre 2025, all'art. 1 è stato disposto che *"1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2026**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020"*;

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

- con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200000272732022, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 1278337 del 15/12/2022, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Angela Venga, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto i fabbricati siti nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Moletano, Fg. 72 part. 380 – ID 8772;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. 52792 del 17/01/2023, questo Ufficio comunicava di rimanere in attesa della documentazione atta a completare l'istanza in oggetto così come indicato all'art. 6, comma 2 dell'Ordinanza 128/2022 e che,

oltretutto, con la stessa invitava il professionista ad integrare l'istanza con la documentazione mancante entro e non oltre il giorno 15 marzo 2023;

- con nota Prot. 843525 del 01/07/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, come già indicato nella predetta nota Prot. 52792 del 17/01/2023;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- con nota Prot. 147390 del 11/02/2026, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

DATO ATTO altresì che:

- con nota Prot. 187256 del 20/02/2026 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una nota di riscontro che continua a non soddisfare la predetta nota Prot. 52792 del 17/01/2023;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;
- che, inoltre, il Comune di Amatrice con nota Prot. 21379 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1032726 del 20/10/2025 ha comunicato il rigetto dell'istanza;
- che, nonostante il suddetto rigetto dell'istanza, il Comune di Amatrice con nota di riscontro Prot. 24080 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1168826 del 26/11/2025 ha comunicato ulteriore periodo di sospensione di 30 giorni, al fine di consentire l'acquisizione dei riscontri da parte degli Enti competenti, nonché per ulteriori 10 giorni necessari alla redazione degli elaborati utili a integrare e completare l'istanza;
- che tuttavia, la nota di riscontro trasmessa dal professionista incaricato con Prot. 187256 del 20/02/2026 non supera le criticità avanzate e pertanto rimane invariato il preavviso di rigetto inviato da questo Ufficio con nota Prot. 147390 del 11/02/2026;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Angela Venga, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Moletano, Fg. 72 part. 380 – ID 8872.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta



ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata ☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € xxxxxxxx (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI GRAVI DI EDIFICI AD USO ABITATIVO (CAPO III, SEZIONE III del TURP)

Dati generali

Provincia

Comune

Frazione

Richiedente

Professionista

Dati Catastali

Rieti

Amatrice

Moletano

Sig. Angela Venga

Ing. Marcello D'Onofrio

Fg. 72, Part. 380

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica MUDE

ID fascicolo: 1205700200000272732022

USR

ID Istanza: 8772

Protocollo: 1278337 del 15/12/2022

Istruttore: Ing. Primo Desideri

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo¹ (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

preliminare ☒ preventivo ☐

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020)

sì ☐ no ☒

Tipologia di intervento:

Adeguamento/Demolizione e ricostruzione

☐

Destinazione e tipologia edificio:

Residenziale

☒

Natura giuridica della titolarità del contributo:

Persona fisica proprietà dell'unità strutturale

☒

¹ Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata della Sig.ra Angela Venga relativa al fabbricato sito nella Frazione Moletano del Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 72, mappale 380 - ID 8772.

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/12/2022 con Prot. 1278337 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici con danni gravi per conto della Sig. Angela Venga, relativamente al fabbricato sito nella Frazione Moletano del Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 72, mappale 380, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 52792 del 17/01/2023, questo Ufficio resta in attesa della documentazione atta a completare l'istanza in oggetto così come indicato all'art. 6, comma 2 dell'Ordinanza 128/2022; Oltretutto si invitava la S.V. ad integrare l'istanza con la documentazione mancante entro e non oltre il giorno 15 marzo 2023;
- con nota Prot. 843525 del 01/07/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, come già indicato nella predetta nota Prot. 52792 del 17/01/2023;
- con nota Prot. 147390 del 11/02/2026, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 187256 del 20/02/2026 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una nota di riscontro che continua a non soddisfare la predetta nota Prot. 52792 del 17/01/2023;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;
- che, inoltre, il Comune di Amatrice con nota Prot. 21379 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1032726 del 20/10/2025 ha comunicato il rigetto dell'istanza;
- nonostante il suddetto rigetto dell'istanza, il Comune di Amatrice con nota di riscontro Prot. 24080 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1168826 del 26/11/2025 ha comunicato ulteriore periodo di sospensione di 30 giorni, al fine di consentire l'acquisizione dei riscontri da parte degli Enti competenti, nonché per ulteriori 10 giorni necessari alla redazione degli elaborati utili a integrare e completare l'istanza;
- Tuttavia, la nota di riscontro trasmessa dal professionista incaricato con Prot. 187256 del 20/02/2026 non supera le criticità avanzate e pertanto rimane invariato il preavviso di rigetto inviato da questo Ufficio con nota Prot. 147390 del 11/02/2026;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 23/02/2026

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Primo Desideri
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs
39/1993)